

## CAPO II

### VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale - Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento (AV), Frecciabianca (FB), Intercity (IC) ed Intercity notte (ICN)- e per il servizio cuccette. In tutti i casi le riduzioni sono applicabili solo per la seconda classe e per il livello di servizio Standard presente sui treni AV Frecciarossa.

L'agevolazione non è valida in prima classe, nei livelli di servizio Executive, Business e Premium, nei servizi vagoni letto, nelle vetture Excelsior, nei salottini, nonché su tutti i servizi accessori (ristorazione,...).

Lo sconto previsto per gli elettori non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni. E' fatta eccezione per le agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto all'agevolazione del viaggio per l'accompagnatore.

#### *A) Utilizzabilità del biglietto.*

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. Il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.

**N.B.:** *Il viaggiatore deve esibire, oltre ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, anche un documento di identificazione personale e la tessera elettorale (per il viaggio di ritorno la tessera deve essere regolarmente vidimata presso la sezione di voto).*

#### *B) Periodo di utilizzazione. Validità.*

I biglietti per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l'ultimo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall'ultimo giorno di votazione (quest'ultimo escluso).

In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

- ✓ **I biglietti per i treni del servizio nazionale** (IC, ICN, FB, AV, servizio cuccette), **sono validi**, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, **solo per il giorno ed il treno prenotati** e non devono essere convalidati. Per l'accesso a treno diverso da quello prenotato valgono i termini temporali e le disposizioni previste per il biglietto Base. In particolare i biglietti possono essere utilizzati da un'ora prima e fino ad un'ora dopo la partenza del treno prenotato, per la medesima relazione, su un treno diverso da quello prenotato ma della stessa categoria, dietro pagamento della penalità di 10,00 euro. Nel caso di utilizzazione, nello stesso arco temporale, di treno di categoria diversa oppure di altro servizio o classe, è dovuto il pagamento della differenza di prezzo tra quanto corrisposto e quanto dovuto a prezzo Base intero per il treno utilizzato e della penalità di 10,00 euro. La medesima regolarizzazione viene effettuata anche dopo tale termine qualora il treno utilizzato rappresenti il primo treno di categoria pari o inferiore utile per arrivare a destinazione.
- ✓ **I biglietti per treni Regionali sono senza assegnazione del posto** e per essere validi, devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata che quello di ritorno. I biglietti cartacei possono essere utilizzati entro le ore 23:59 del giorno riportato sul biglietto stesso.
- ✓ Dal momento della convalida il biglietto ha una validità di 4 ore. In ogni caso all'elettore che si trovi in viaggio alla scadenza del biglietto è consentito proseguire fino alla stazione di destinazione, senza effettuare fermate intermedie.

Quando le obliterate non funzionano o sono mancanti i biglietti devono essere convalidati presso le biglietterie o facendone richiesta al personale del treno all'atto della salita senza pagamento di alcuna penalità.

### **C) Modalità di emissione.**

Il rilascio dei biglietti per elettori avviene a cura delle biglietterie di Trenitalia e delle agenzie di viaggio autorizzate. Non è previsto il rilascio in modalità elettronica (ticketless e BER)

Per ottenere il rilascio del biglietto con la riduzione prevista in favore degli elettori, il viaggiatore deve esibire la tessera elettorale.

I biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

### **D) Cambio del biglietto**

#### **✓ Per i treni del servizio nazionale**

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto:

- a) **un numero illimitato di volte dal giorno d'emissione e fino alla partenza del treno prenotato**, presso qualsiasi biglietteria di stazione o l'agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
- b) **una sola volta dopo la partenza del treno e fino ad un'ora successiva**, esclusivamente presso la biglietteria presente nella stazione di partenza del treno indicata sul biglietto.

Se l'importo dovuto è superiore a quello già corrisposto è dovuto il pagamento della differenza di prezzo, mentre se il prezzo dovuto è inferiore, viene accordato il rimborso della differenza, con applicazione delle norme previste per il biglietto Base.

#### **✓ Per i treni Regionali**

Il cambio dei biglietti di andata e ritorno per elettori può essere richiesto una sola volta, entro le 23:59 del giorno precedente alla data utilizzo riportata sul biglietto, corrispondendo l'eventuale differenza di prezzo e il diritto di modifica pari al 20% dell'importo del biglietto con il massimo di 3,00 euro, facendone richiesta presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata.

Se il prezzo dovuto (comprensivo del diritto di modifica) è superiore a quello già corrisposto è dovuta la differenza di prezzo, se è inferiore viene accordato il rimborso della differenza con la trattenuta del 20%, fatto salvo il prezzo minimo non rimborsabile.

### **Norme comuni**

Il cambio del biglietto può avvenire con l'applicazione degli sconti previsti solo nel rispetto delle condizioni stabilite per l'emissione dei biglietti per elettori, in caso contrario viene applicata la differenza a prezzo intero.

Se richiesto solo per il viaggio di andata o solo per quello di ritorno, non può riguardare il nominativo, la riduzione applicata, il numero delle persone, la classe, il livello di servizio, l'origine e destinazione del viaggio.

### **E) Cambio della prenotazione**

Il cambio della prenotazione, previsto solo per i biglietti con assegnazione contestuale del posto (treni nazionali), è ammesso, fermo restando i limiti temporali previsti per l'effettuazione del viaggio, **un numero illimitato di volte** dal giorno d'emissione e fino alla partenza del treno originariamente prenotato ed una sola volta dopo la partenza del treno e fino ad un'ora successiva.

### **F) Viaggiatore sprovvisto di tessera elettorale.**

Al viaggiatore che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 lett. i) e 49 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e deve essere rilasciato un biglietto per viaggi di andata e ritorno con lo sconto previsto per gli elettori, secondo le norme precedentemente riportate.

L'autocertificazione può essere presentata presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate.

La dichiarazione può anche essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata, insieme ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso, l'autocertificazione può essere prodotta solo per il viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno l'elettore deve esibire, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l'avvenuta votazione.

Inoltre, sulla dichiarazione sostitutiva deve essere apposto un apposito timbro a cura della biglietteria o agenzia di viaggi, che attesti la presentazione dell'autocertificazione e giustifichi il rilascio del biglietto con la riduzione per gli elettori, evitando in tal modo la regolarizzazione a bordo treno durante il viaggio di andata.

### **G) Viaggiatore in partenza per il viaggio di andata da stazione disabilitata o impresenziata**

Il viaggiatore, se munito di tessera elettorale o di autocertificazione, può ottenere dal personale di bordo, indipendentemente dalla tipologia di treni utilizzati per il viaggio di A/R, l'emissione di un biglietto nominativo, valido per il viaggio di andata e ritorno, per una delle stazioni di fermata del treno, a tariffa n. 39 o 39/AS scontata del 60%, se utilizza un treno Regionale, o a tariffa ordinaria n. 1/ Espressi con la riduzione del 70% più l'eventuale cambio servizio (anch'esso scontato del 70%), se utilizza un treno del servizio nazionale.

Per l'eventuale prosecuzione del viaggio fino alla sede del Comune elettorale, il cliente dovrà acquistare in biglietteria o in agenzia di viaggio un biglietto A/R alle attuali agevolazioni elettori.

Qualora la stazione sia disabilitata o impresenziata o nel caso in cui il tempo di interscambio fra l'arrivo del treno e la partenza del primo treno utile per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune elettorale non consenta l'acquisto del biglietto in stazione, il biglietto di A/R a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento verrà rilasciato in treno senza applicazione di penalità, a condizione che l'elettore sia in grado di esibire la documentazione elettorale richiesta ed il biglietto per elettori relativo al primo treno utilizzato.

Per il viaggio di ritorno, l'elettore dovrà effettuare in biglietteria il cambio del biglietto per la tipologia di treno che intende utilizzare per i treni nazionali.

### **H) Rimborso per rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore**

- ✓ **Per i biglietti del servizio nazionale** (IC, ICN, FB, AV, servizio cuccette)
  - **fino alla partenza del treno prenotato per il viaggio di andata:** il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20% e può essere richiesto presso qualsiasi biglietteria abilitata o all'agenzia che ha emesso il biglietto;
  - **dopo la partenza del treno prenotato il rimborso non è ammesso.**  
Non spetta alcun rimborso in caso d'interruzione del viaggio.  
Non si procede al rimborso se il biglietto è d'importo pari o inferiore a 10,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.  
Quando non è possibile richiedere il rimborso perché la biglietteria è **impresenziata o chiusa temporaneamente**, il viaggiatore deve, nei termini previsti, telefonare al Call Center e comunicare tutti gli estremi necessari per l'evasione del rimborso. Entro le 24 ore successive deve presentare la domanda di rimborso compilando l'apposito web form disponibile sul sito [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com) o il modulo rimborsi cartaceo presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia.
- ✓ **Per i biglietti Regionali:** il rimborso di un biglietto regionale cartaceo deve essere richiesto entro le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata sul biglietto, presso qualsiasi biglietteria o presso l'Agenzia di Viaggio abilitata che lo ha emesso. Il rimborso viene effettuato con la trattenuta del 20%, salvo diversa disposizione prevista in ambito regionale.  
Non si procede al rimborso se la somma da corrispondere, dopo l'applicazione della trattenuta, è pari o inferiore a 8,00 euro. L'importo minimo non rimborsabile deve intendersi riferito all'importo complessivo sia del biglietto di andata che di quello di ritorno.

### **Norme Comuni**

I biglietti sono rimborsabili **a condizione che siano totalmente inutilizzati sia per l'andata che per il ritorno.**

***I) Rimborso per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica.  
Indennità in caso di ritardo in arrivo***

Per il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell'autorità pubblica e per l'indennità in caso di ritardo in arrivo si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parte II e III.

***L) Irregolarità***

Gli elettori che in corso di viaggio siano:

- sprovvisti della tessera elettorale e/o del documento di identificazione,
- trovati nel viaggio di andata dopo l'ora di chiusura delle votazioni o che comunque non possano giungere a destinazione in tempo utile per la votazione,
- trovati nel viaggio di ritorno con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione devono essere regolarizzati, salvo diverse leggi regionali, mediante il pagamento per il percorso di andata e per quello di ritorno, della differenza rispetto al prezzo intero più una penalità di 10,00 euro (o di 25,00 euro nel caso di utilizzazione del servizio cuccette con i titoli di viaggio richiesti e la tessera elettorale ma senza il documento di identificazione personale).

In tutti i casi soprariportati, se la regolarizzazione avviene, a seconda dei casi, nel viaggio di andata o di ritorno e l'elettore non è in grado di esibire anche i biglietti relativi al percorso inverso, viene regolarizzato per il viaggio che sta effettuando come sprovvisto di biglietto.

Inoltre, salvo diverse leggi regionali, deve essere regolarizzato come sprovvisto di biglietto, l'elettore che:

- venga trovato in treno con biglietto scaduto di validità,
- non viaggi nel periodo di utilizzazione previsto,
- esibisca un biglietto Regionale sprovvisto della convalida.

Qualora invece l'elettore viaggi in prima classe o nei livelli di servizio Executive, Business e Premium dei treni AV Frecciarossa, deve essere regolarizzato con il pagamento della differenza rispetto al prezzo Base intero più una penalità di 10,00 euro.

Per tutto quanto non previsto per irregolarità, abusi e modalità di accesso ai treni vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di trasporto dei passeggeri di Trenitalia, Parti I, II e III.